



Regolamento per i viaggi di Ateneo

D.R. Prot. n. 1599 del 28 dicembre 2001 - Conversione importi in Euro

D.R. Prot. n. 691 del 5 maggio 2000 - Emanazione

Articolo 1 Viaggio di Ateneo

1. Il viaggio di Ateneo è un'iniziativa ufficiale dell'Università di Pisa.
2. Ogni anno viene finalizzato un unico viaggio di carattere multidisciplinare con il quale l'Ateneo si propone di favorire la formazione culturale di studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi.
3. Il viaggio può essere proposto da singoli docenti o da gruppi di docenti, dai consigli di facoltà, da gruppi di studenti universitari.

Articolo 2 Il bando e la pubblicità

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione paritetica per la didattica e le attività studentesche d'ateneo approva ed emana il bando per il finanziamento del viaggio.
2. Il bando viene tempestivamente trasmesso ai consigli di facoltà ed al collegio dei direttori di dipartimento; di esso va comunque data ampia pubblicità.
3. Sull'assegnazione dei finanziamenti per il viaggio delibera la commissione per la didattica in base ai criteri di cui all'art. 4 del presente Regolamento e nel rispetto delle condizioni dell'art. 3.

Articolo 3 Condizioni necessarie

1. Il costo unitario del viaggio non può superare euro 1.291,14.
2. Deve essere prevista:
 1. la partecipazione gratuita di almeno 16 studenti dell'ultimo anno di corso, capaci e meritevoli ma privi di mezzi, scelti nella misura di uno per le facoltà con meno di tremila iscritti e di due per le facoltà con oltre tremila iscritti;
 2. la partecipazione per almeno 32 studenti a costo ridotto, con un esborso non superiore a euro 516,46 e non superiore al 50% del valore del viaggio; tra gli studenti che ne faranno richiesta, sarà seguita la graduatoria del D.S.U.

Articolo 4 Criteri di valutazione

1. Ai fini del finanziamento del viaggio la commissione per la didattica valuta:
 1. il valore culturale e sociale dell'iniziativa;
 2. la continuità con un'esperienza di lavoro di ricerca già intrapresa;
 3. il numero di studenti coinvolti;

4. il coinvolgimento di altri atenei o enti di ricerca delle sedi mete del viaggio;
5. il grado di multidisciplinarietà del viaggio;
6. l'impegno organizzativo dei proponenti.

Articolo 5
Accompagnatori

1. L'organizzatore può prevedere fino ad un massimo di quattro accompagnatori spesati.